Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 554.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Urbano I Papa e della B.V. Assunta, in Polinago.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 16 aprile 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, dell'unione *aeque principaliter* delle parrocchie di San Urbano I Papa, in frazione Brandola del comune di Polinago (Modena), e della B.V. Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 555.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Valentino e di S. Bartolomeo, in Sorano.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano 12 settembre 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Valentino, in frazione San Valentino del comune di Sorano (Grosseto), e di S. Bartolomeo, in frazione Castell'Ottieri dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 556.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie di S. Giacomo apostolo e della Natività di Maria SS.ma, in Fanano.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena 1° luglio 1978, relativo alla proroga, a tempo indeterminato, della unione *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giacomo apostolo, in frazione Ospitale del comune di Fanano (Modena), e della Natività di Maria SS.ma, in frazione Serrazzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 557.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Daniele profeta e di S. Nicola di Bari, in Camerota.

N. 557. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Policastro Bussentino 1° novembre 1978, integrato con dichiarazione 13 novembre 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Daniele profeta e di S. Nicola di Bari, in Camerota (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979.

Concessione di servizi di trasporto aereo di linea alla società Alisarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;
Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;
Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentite le regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco unito al presente decreto firmato dal Ministro proponente.

Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al primo comma nonché la soppressione di talune di esse, come pure l'istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nel predetto elenco.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 è concesso alla società per azioni Alisarda, con sede in Olbia.

La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la società per azioni Alisarda è abilitata ad esercire sui servizi di cui all'art. 1, i servizi aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.

Art. 4.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 3425 di repertorio stipulata in data 17 maggio 1979 tra il Ministero dei trasporti e la società per azioni Alisarda per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1979

PERTINI

PRETI — PANDOLFI — MALFATTI — RUFFINI — COLOMBO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1980
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 327

ELENCO DEI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA

1) Olbia - Milano vv.
2) Olbia - Roma vv.
3) Olbia - Cagliari vv.
4) Olbia - Bologna vv.
5) Olbia - Pisa vv.
6) Olbia - Genova vv.
7) Cagliari - Milano vv.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(8563)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia, con effetto dal 29 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978, 23 marzo 1978, 18 dicembre 1978 e 26 settembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(8555)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Dichiarazione di strada con diritto di precedenza alla strada provinciale n. 46 « S. Andrea », dalla strada provinciale « Quarantola » alla strada provinciale « Nuova Fiumazzo » in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Ravenna n. 13184/613 del 19 gennaio 1978, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale n. 46 « S. Andrea » della lunghezza di km 3,528 e della strada provinciale « Quarantola » alla strada « Nuova Fiumazzo »;

Vista la relazione tecnica dell'ufficio regionale circolazione e traffico del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna dell'11 marzo 1980;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 46 « S. Andrea » della lunghezza di km 3,500 (dalla strada provinciale « Quarantola » alla strada provinciale « Nuova Fiumazzo »), con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali ed

altre strade provinciali che conservano il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione STOP. Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « STOP » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1960);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1969, n. 420, integrati da un pannello di identificazione di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: COMPAGNA

(7409)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 15 giugno 1971, concernente la produzione e la vendita degli alimenti surgelati, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, lettera *d*), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, concernente la vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971 recante norme sui controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e l'etichettatura, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2, terzo e quarto comma, del decreto ministeriale in premessa è così sostituito:

« Per i prodotti della pesca, le operazioni ed i trattamenti preliminari possono essere effettuati a bordo delle navi fino al 31 dicembre 1980, alle condizioni previste dal primo comma.

Decorso tale termine le operazioni ed i trattamenti preliminari potranno essere effettuati a bordo delle navi solo se queste ultime saranno munite di apposita autorizzazione rilasciata all'autorità competente in base alle caratteristiche tecnico-costruttive ed alle strutture igienico-sanitarie che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della marina mercantile.

Appena ultimate le operazioni ed i trattamenti preliminari il prodotto da surgelare deve essere sottoposto, nel più breve tempo possibile, al trattamento termico di congelazione rapida ed al confezionamento »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro della sanità
ANIASI

(7674)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano, in Cercola.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 3 ottobre 1979, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 giugno 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli) è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: Foschi

(8558)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1979, 17 marzo 1980 e 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1979 al 20 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1980

p *Il Ministro*: Quattrone

(8554)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.P. - Industrie contenitori plastici, in Tortona, già S.p.a. Mossi & Ghisolfi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.C.P. - Industria contenitori plastici di Tortona (Alessandria), già S.p.a. Mossi & Ghisolfi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.P. - Industrie contenitori plastici di Tortona (Alessandria), già S.p.a. Mossi & Ghisolfi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Salvatore Vanacore, stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1980 al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8556)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ancor, in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.n.c. Ancor, con sede in Barra (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ancor, con sede in Barra (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del Direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 20 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di settembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 117

(8643)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del Direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 20 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di settembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 115

(8644)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980, con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del Direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 20 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di settembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché

degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 settembre 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 settembre 1980.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese non si applica l'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1980
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 116

(8645)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 1.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1980, ad un prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1981, è pari all'8 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,75 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di giugno, luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo e nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente, in regime di capitalizzazione composta, alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1981 e l'ultima il 1° ottobre 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1980 a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 settembre 1980. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° ottobre 1980 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro asegnati, pari a L. 992.500 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 APRILE 1980, N. 149 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è stabilito nella misura indicata dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello relativo alle cedole successive viene indicato nella misura minima garantita stabilita dal secondo comma del medesimo articolo; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° OTTOBRE 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo relativo, il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno-violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi agli anni finanziari 1981 e 1982 nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1982 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 118

(8646)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1987/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che stabilisce gli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicato nel n. L 193 *del* 26 *luglio* 1980.

(187/C)

Regolamento (CEE) n. 1988/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 per quanto riguarda i provvedimenti complementari d'intervento riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1989/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1990/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79, per tener conto del vino resinato (retsina).

Regolamento (CEE) n. 1991/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini.

Regolamento (CEE) n. 1992/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Regolamento (CEE) n. 1993/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonchè di premi di rinuncia al reimpianto.

Regolamento (CEE) n. 1994/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, che determina, per la campagna viticola 1980/1981, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1995/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1996/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1997/80 della commissione, del 24 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 997/80 che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1998/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1999/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 2000/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1980 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2001/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2002/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2003/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2004/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2005/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 183 del 16 luglio 1980.

Pubblicati nel n. L 195 *del* 25 *luglio* 1980.

(188/C)

Regolamento (CEE) n. 2006/80 della commissione, del 18 luglio 1980, che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Pubblicato nel n. L 197 *del* 30 *luglio* 1980.

(189/C)

Regolamento (CEE) n. 2007/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, che modifica l'allegato A dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale.

Regolamento (CEE) n. 2008/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di acquaviti di prugne « Sljivovica », della sottovoce ex 22.09 C IV a) della tariffa doganale comune, originarie della Iugoslavia (1980).

Regolamento (CEE) n. 2009/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni tabacchi, della sottovoce ex 24.01 B della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia (1980).

Regolamento (CEE) n. 2010/80 della commissione, del 29 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2011/80 della commissione, del 29 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2012/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2013/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 47 (codice 0470), originari del Perù beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2014/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 57 (codice 0570), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2015/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai costumi e mutandine da bagno, tessuti, ecc., della categoria di prodotti n. 79 (codice 0790), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2016/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle cravatte, escluse quelle a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 85 (codice 0850), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2017/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, ecc., della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2018/80 della commissione, del 28 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, ecc., della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2019/80 della commissione, del 28 luglio 1980, recante istituzione di un dazio compensativo provvisorio nei confronti di taluni tubi di acciaio non legato senza saldature originari della Spagna.

Pubblicati nel n. L 196 *del* 30 *luglio* 1980.

(190/C)

Regolamento (CEE) n. 2020/80 della commissione, del 23 luglio 1980, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1980 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 199 *del* 31 *luglio* 1980.

(191/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

diritto internazionale

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte moderna

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8610)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquanta società cooperative

Con decreto ministeriale 29 giugno 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Il Carroccio a r.l., in Capiago Intimiano (Como), costituita per rogito Bellini in data 15 gennaio 1974, rep. n. 33748/7124, reg. soc. n. 8920;

2) società cooperativa edilizia La Finanziaria a r.l., in Merate (Como), costituita per rogito Mandelli in data 25 marzo 1974, rep. n. 11380, reg. soc. n. 3436;

3) società cooperativa edilizia S. Giorgio a r.l., in Lomazzo (Como), costituita per rogito Bellini in data 3 aprile 1964, rep. n. 19706/2917, reg. soc. n. 6042;

4) società cooperativa edilizia P. D'Abano a r.l., in Abano Terme (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 20 maggio 1974, rep. n. 18577, reg. soc. n. 8982;

5) società cooperativa edilizia « Arcobaleno » a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 1° marzo 1971, rep. n. 30872, reg. soc. n. 1609;

6) società cooperativa mista « Tour Po Mare » a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Bandiera in data 3 maggio 1970, rep. n. 412/149, reg. soc. n. 1555;

7) società cooperativa agricola « Essiccatoio Cooperativo Bozzoli di Gaiarine » a r.l., in Gaiarine (Treviso) costituita per rogito Sartorio in data 18 maggio 1952, rep. n. 368, reg. soc. n. 2342;

8) società cooperativa edilizia « Bosco » a r.l., in Modena, costituita per rogito Magnani in data 23 dicembre 1975, repertorio n. 398, reg. soc. n. 8646;

9) società cooperativa di produzione e lavoro « Umbra Infissi » a r.l., in Castel Ritaldi (Perugia), costituita per rogito Ventura in data 19 dicembre 1973, rep. n. 16783, reg. soc. n. 417;

10) società cooperativa edilizia « La Base » a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 27 dicembre 1971, rep. n. 14580, reg. soc. 2200;

11) società cooperativa edilizia « Dipendenti Agglomerato Industriale di Ascoli Piceno » a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 22 marzo 1975, rep. n. 35913/4776, reg. soc. n. 2596;

12) società cooperativa edilizia « Sant'Andrea » a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 7 giugno 1973, rep. n. 82210, reg. soc. n. 2335;

13) società cooperativa edilizia «Spes» a r.l., in Macerata, costituita per rogito Acquaticci in data 23 febbraio 1974, repertorio n. 16995, reg. soc. n. 2038;

14) società cooperativa edilizia «S. Filippo» a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Battoli in data 20 giugno 1973, repertorio n. 20825, reg. soc. n. 2154;

15) società cooperativa edilizia «Villa Gabriella» a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 29 gennaio 1970, rep. n. 2809, reg. soc. n. 361/70;

16) società cooperativa edilizia «Il Centenario» in Roma, costituita per rogito Marchese in data 20 marzo 1970, repertorio n. 10187, reg. soc. n. 1176;

17) società cooperativa edilizia «L.E.M.» a r.l., in Roma, costituita per rogito Ciuro (coad. Calabresi) in data 6 ottobre 1969, rep. n. 51731, reg. soc. n. 3255/69;

18) società cooperativa di consumo «Edera Roma» a r.l., in Roma, costituita per rogito di Corato in data 16 ottobre 1969, rep. n. 9656, reg. soc. n. 3105;

19) società cooperativa edilizia «Villa Tevere» a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 22 ottobre 1969, rep. n. 15437, reg. soc. n. 3242/69;

20) società cooperativa edilizia «Il Lavoro 1974» a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 21 maggio 1974, rep. n. 21325, reg. soc. n. 3308/74;

21) società cooperativa edilizia «Roma Comunità» a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 11 dicembre 1974, rep. n. 35640, reg. soc. n. 5240/74;

22) società cooperativa edilizia «Civitelle» a r.l., in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 30 maggio 1969, rep. numero 249628, reg. soc. n. 2132/69;

23) società cooperativa edilizia «Residenziale Sabotino 75» a r.l., in Roma, costituita per rogito Ferdinandi (coad. Forleo) in data 6 maggio 1975, rep. n. 262219, reg. soc. n. 2601/75;

24) società cooperativa edilizia Clizia, già «La Meridiana» a r.l., in Roma, costituita per rogito Gondolfo in data 3 ottobre 1958, rep. n. 61506, reg. soc. n. 1707;

25) società cooperativa edilizia «Lisa» a r.l., in Roma, costituita per rogito Talani in data 27 ottobre 1969, rep. n. 13724, reg. soc. n. 3341;

26) società cooperativa di produzione e lavoro «Travert Coop» a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 10 settembre 1975, rep. n. 27319, reg. soc. n. 3071/75;

27) società cooperativa edilizia «L'Oasi» a r.l., in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 3 luglio 1971, repertorio n. 66618, reg. soc. n. 2953;

28) società cooperativa edilizia «Agostino Novella» a r.l., in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Fiore in data 19 settembre 1970, rep. n. 114724, reg. soc. n. 4149;

29) società cooperativa edilizia «Ginestra» a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 4 luglio 1974, rep. n. 48625, reg. soc. n. 1075;

30) società cooperativa edilizia «Casa Bianca» a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Trasacco in data 17 marzo 1971, rep. n. 19519, reg. soc. n. 838;

31) società cooperativa edilizia «Casa Nostra 2ª Lotto» a r.l., con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Spada in data 18 ottobre 1972, rep. n. 24626, reg. soc. n. 924;

32) società cooperativa edilizia «Iride» a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 21 giugno 1974, repertorio n. 76663, reg. soc. n. 5641/6718;

33) società cooperativa edilizia «Pistelli» a r.l., in Angri (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 4 novembre 1974, rep. n. 64846, reg. soc. n. 5791/6870;

34) società cooperativa agricola «Di conduzione e di Servizi del Sole» a r.l., in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 23 novembre 1976, rep. n. 6347, reg. società n. 408/76;

35) società cooperativa edilizia «Acquachiara Prima» a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 5 aprile 1975, rep. n. 30596, reg. soc. n. 5982/7058;

36) società cooperativa edilizia «Acquachiara Sesta» a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 5 aprile 1975, rep. n. 30601, reg. soc. n. 5987/7063;

37) società cooperativa mista «Di Garanzia degli artigiani della provincia di Caserta» a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 22 aprile 1975, rep. n. 27433, reg. società n. 135/75;

38) società cooperativa edilizia «Speranza 10» a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 16 aprile 1974, rep. n. 11420, reg. soc. n. 157/74;

39) società cooperativa di consumo «Maria Giovanna» a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 11 luglio 1974, rep. n. 12250, reg. soc. n. 281/74;

40) società cooperativa agricola «Nova Agricoltura» a r.l., in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Golia in data 9 febbraio 1973, reg. soc. n. 59/73;

41) società cooperativa mista «Vivale» a r.l., in Gallo Matese (Caserta), costituita per rogito Marra in data 4 gennaio 1972, rep. n. 508, reg. soc. n. 24/72;

42) società cooperativa edilizia «Rana» a r.l. in Marcianise (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 21 settembre 1973, rep. n. 189773/8474, reg. soc. n. 206/73;

43) società cooperativa edilizia «Giovanni XXIII 74» a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 24 maggio 1974, rep. n. 149037, reg. soc. n. 3771;

44) società cooperativa edilizia «Kennedy» a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 24 maggio 1974, rep. n. 149037, reg. soc. n. 3773;

45) società cooperativa edilizia «Eureka» a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 15 maggio 1974, repertorio n. 148141, reg. soc. n. 1805;

46) società cooperativa edilizia «Bernadette» a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Stanizzi in data 23 giugno 1967, rep. n. 40662, reg. soc. n. 1420;

47) società cooperativa edilizia Villa del Tesoro a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 23 giugno 1971, rep. n. 27576, reg. soc. n. 23/71;

48) società cooperativa edilizia Sandokan a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 9 marzo 1976, rep. n. 69576, reg. soc. n. 34/76;

49) società cooperativa edilizia Edilmonte a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 30 ottobre 1972, rep. n. 4677, reg. soc. n. 5710;

50) società cooperativa agricola Stalla Sociale La Corba, già Stalla Sociale di Migliarino a r.l., in Massafiscaglia (Ferrara), costituita per rogito Brighetti in data 26 febbraio 1972, rep. n. 4282, reg. soc. n. 3570.

(7311)

Proroga della gestione commissariale della cooperativa edilizia «Daniela di Roma», in Roma

Con decreto ministeriale 30 luglio 1980 i poteri conferiti al dott. Francesco Buffa, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Daniela di Roma», in Roma, sono stati prorogati fino al 14 ottobre 1980.

(8433)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 giugno 1980, che ha approvato le modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 16 agosto 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 11, primo comma, dove è scritto: «Salvo quanto è *previsto*...», leggasi: «Salvo quanto è *precisato*...»;

all'art. 14, terzo comma, dove è scritto: «A coloro che *richiedono*...», leggasi: «A coloro che *risiedono*...»;

all'art. 18, al secondo comma, dove è scritto: «1) sulle proposte di *modifica*...», leggasi: «1) sulle proposte di *modifiche*...»;

all'art. 19, primo comma, dove è scritto: «I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha *provveduto*...», leggasi: «I verbali del consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha *presieduto*...»;

all'art. 22, alla fine del primo comma, dove è scritto: «...a ciascun *competente* ed ai sindaci.», leggasi: «...a ciascun *componente* ed ai sindaci.»;

all'art. 25, al terzo comma, dove è scritto: «*c*) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia, *firma per traenza, per girate e per quietanze dei vaglia,* firma per traenza, per girata e per quietanza gli assegni nei limiti...», leggasi: «*c*) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia, firma per traenza, per girata e per quietanza gli assegni nei limiti...».

(8525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 12 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,05	847,05	846,95	847,05	847 —	847,05	846,95	847,05	847,05	—
Dollaro canadese	729,15	729,15	729,25	729,15	729,20	729,10	729 —	729,15	729,15	—
Marco germanico	475,80	475,80	476 —	475,80	475,70	475,75	475,82	475,80	475,80	—
Fiorino olandese	437,92	437,92	438,20	437,92	437,80	437,90	437,93	437,92	437,92	—
Franco belga	29,657	29,657	29,63	29,657	29,65	29,60	29,655	26,657	26,657	—
Franco francese	204,61	204,61	204,70	204,61	204,60	204,60	204,64	204,61	204,61	—
Lira sterlina	2044,30	2044,30	2043,90	2044,30	2042,30	2044,25	2044,60	2044,30	2044,30	—
Lira irlandese	1793,50	1793,50	1792 —	1793,50	1790,50	—	1794 —	1793,50	1793,50	—
Corona danese	153,97	153,97	153,95	153,97	153,90	153,95	153,94	153,97	153,97	—
Corona norvegese	175,83	175,83	175,95	175,83	175,90	175,80	175,85	175,83	175,83	—
Corona svedese	204,02	204,02	204,10	204,02	204 —	204,05	204,06	204,02	204,02	—
Franco svizzero	519,59	519,59	519,60	519,59	519,50	519,65	519,75	519,59	519,59	—
Scellino austriaco	67,247	67,247	67,25	67,247	67,25	67,20	67,26	67,247	67,247	—
Escudo portoghese	17,250	17,250	17,12	17,250	17,10	17,20	17,25	17,250	17,250	—
Peseta spagnola	11,584	11,584	11,60	11,584	11,58	11,55	11,574	11,584	11,584	—
Yen giapponese	3,976	3,976	3,97	3,976	3,97	3,95	3,977	3,976	3,976	—

Media dei titoli del 12 settembre 1980

Titolo	
Rendita 5 % 1935	61,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,050
» 5,50 % » » 1968-83	84,450
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,400
» » » » 1-10-1979/81	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	98,500
» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,775
» » » » 1- 1-1980/82	97,775
» » » » 1- 3-1980/82	98,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,600
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	95,200
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,700
» » » 12 % 1- 4-1984	92,700
» » » 12 % 1-10-1984	92,400
» » » 12 % 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1980

Valuta	
Dollaro USA	84,700
Dollaro canadese	729,075
Marco germanico	475,81
Fiorino olandese	437,925
Franco belga	29,656
Franco francese	204,625
Lira sterlina	2044,45
Lira irlandese	1793,75
Corona danese	153,955
Corona norvegese	175,84
Corona svedese	204,04
Franco svizzero	519,67
Scellino austriaco	67,251
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	11,579
Yen giapponese	3,976

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bonatti Paolo, nato a Fiorenzuola d'Arda il 22 giugno 1946 . . . punti 100 su 100
Bonifaci Silvio, nato a Grizzana il 5 giugno 1946 . . . » 100 »
Cimmino Attilio, nato a Napoli il 7 novembre 1946 . . . » 100 »
Denicolai Fernando, nato a Torino il 18 settembre 1947 . . . » 100 »
Guastafierro Vincenzo Francesco Mario, nato a Boscoreale il 3 maggio 1942 . . . » 100 »
Mascaro Renato, nato a Napoli il 1° gennaio 1947 . . . » 100 »
Dettoni Angelo, nato ad Alessandria il 4 aprile 1948 . . . » 95 »
Guzzanti Vincenzo, nato a Roma il 14 ottobre 1947 . . . » 95 »
Mautino Fulvio, nato a Torino il 24 aprile 1946 . . . » 95 »
Pazzaglia Ugo, nato a Pavia il 16 maggio 1948 . . . » 95 »
Porcelli Alessio, nato a Grottaglie il 14 maggio 1938 . . . » 95 »
Centrone Marino, nato a Molfetta il 19 novembre 1949 . . . » 90 »
Cerciello Giuliano, nato a Roma il 25 agosto 1947 . . . » 90 »
Contro Evaristo, nato a Thiene il 12 giugno 1948 . . . » 90 »
Dreossi Pier Angelo, nato a Portogruaro il 29 aprile 1948 . . . » 90 »
Gison Luigi, nato a Napoli il 28 giugno 1940 . . . » 90 »
Grillo Emanuele, nato a Gela il 4 marzo 1946 . . . » 90 »
Marzona Giacomo, nato a Verzegnis il 5 aprile 1948 . . . » 90 »
Piccioni Guido, nato a Brescia il 29 settembre 1948 . . . » 90 »
Savarese Alfredo, nato a Vico Equense il 14 agosto 1948 . . . » 90 »
Treccani degli Alfieri Piergiorgio, nato a Milano il 23 maggio 1948 . . . » 90 »
Auricchio Guido, nato a Napoli il 13 agosto 1946 . . . » 85 »
Benedini Antonio Cesare, nato a Milano il 2 marzo 1947 . . . » 85 »
Camporese Sergio, nato a Milano il 12 giugno 1946 . . . » 85 »
Decogliano Antonio, nato a Benevento il 1° gennaio 1947 . . . » 85 »
Gallina Mario, nato a Galliate il 31 marzo 1943 . . . » 85 »
Guermani Federico, nato a Torino il 26 maggio 1946 . . . » 85 »
Magri Roberto, nato a Taranto il 10 aprile 1946 . . . punti 85 su 100
Vella Domenico, nato ad Agrigento il 15 settembre 1948 . . . » 85 »
Muscolino Aldo, nato a Palermo il 25 settembre 1946 . . . » 82 »
Allegra Francesco, nato a Roma il 30 maggio 1948 . . . » 80 »
Amati Pietro, nato a Taranto il 16 luglio 1947 . . . » 80 »
Amico Walter, nato a Genova il 15 ottobre 1947 . . . » 80 »
Argazzi Mario, nato a Camposanto il 3 aprile 1947 . . . » 80 »
Badessa Antonio, nato a S. Agata di Militello il 6 luglio 1946 . . . » 80 »
Blandini Mario, nato a Chiaravalle Centrale il 20 settembre 1947 . . . » 80 »
Cassiani Giorgio, nato a Pesaro il 21 marzo 1948 . . . » 80 »
Corapi Umberto, nato a Chiaravalle C. il 20 febbraio 1948 . . . » 80 »
Feo Florigi, nato a Ogliastro Cilento il 2 aprile 1940 . . . » 80 »
Del Prete Vincenzo, nato a Sandonaci il 4 aprile 1947 . . . » 80 »
De Simone Orlando, nato a Napoli il 19 luglio 1945 . . . » 80 »
De Tullio Vincenzo, nato a Bari il 18 marzo 1949 . . . » 80 »
Fargnoli Giuseppe, nato a Pignataro Interanna il 4 novembre 1948 . . . » 80 »
Favretti Franco, nato ad Agordo il 20 dicembre 1948 . . . » 80 »
Fiscaletti Antonio, nato a S. Benedetto del Tronto il 13 giugno 1943 . . . » 80 »
Giannoccaro Antonio, nato a Campi Salentina il 4 febbraio 1945 . . . » 80 »
Graziosi Luciano, nato a Roma il 17 maggio 1945 . . . » 80 »
Libri Rolando, nato a Mori il 9 dicembre 1946 . . . » 80 »
Mac Donald Francesco, nato a Messina il 5 dicembre 1946 . . . » 80 »
Marra Ignazio, nato a Salerno il 13 maggio 1946 . . . » 80 »
Martino Gaetano, nato a Montalto Uffugo il 3 gennaio 1943 . . . » 80 »
Moalli Sergio, nato a Cuvio l'8 marzo 1947 . . . » 80 »
Patella Vittorio, nato a Bari il 27 maggio 1947 . . . » 80 »
Pessina Roberto, nato a Villasanta il 30 marzo 1948 . . . » 80 »
Poli Gabriele, nato a Roma il 4 settembre 1947 . . . » 80 »
Pricoli Sergio, nato a Torino il 31 luglio 1946 . . . » 80 »
Razzano Emilio, nato a Napoli il 21 settembre 1946 . . . » 80 »
Regnoli Roberto, nato a Rimini il 28 agosto 1948 . . . » 80 »
Russo Salvatore, nato a Polla il 28 ottobre 1948 . . . » 80 »
Santini Antonio, nato ad Arezzo il 5 dicembre 1948 . . . » 80 »
Serino Luigi, nato a Parabita il 13 agosto 1948 . . . » 80 »
Togo Francesco, nato a Vibo Valentia il 22 febbraio 1947 . . . » 80 »
Valenti Nicola, nato a Bivongi il 20 luglio 1948 . . . » 80 »
Andrisano Angelo, nato a Brindisi il 6 febbraio 1947 . . . » 78 »
Bellini Angelo, nato a Caltanissetta il 28 aprile 1947 . . . » 78 »
Bonivento Giulio, nato a Trieste il 20 aprile 1947 . . . » 78 »
Bonomi Giuseppe, nato a Trento il 5 ottobre 1946 . . . » 78 »
Canfora Alessandro, nato a Barletta il 6 maggio 1946 . . . » 78 »

Carretti Paolo, nato a Reggio Emilia il 13 marzo 1947	punti	78	su 100
D'Aprile Vitantonio, nato a Casamassima il 20 ottobre 1947	»	78	»
D'Orazio Nunzio Marco, nato a Cansano l'8 giugno 1945	»	78	»
Fiorasi Sandro, nato a Genova il 3 aprile 1946	»	78	»
Gazzola Giuseppe, nato a Montebelluna il 17 novembre 1948	»	78	»
Paris Daniele, nato a Vicenza il 30 luglio 1939	»	78	»
Piovesana Pietro, nato a Conegliano Veneto il 29 luglio 1946	»	78	»
Valente Antonino, nato a Piaggine il 3 giugno 1948	»	78	»
Zandri Angelo, nato a Fano il 4 aprile 1948	»	78	»
Bellini Claudio Maria, nato a Parma il 21 giugno 1936	»	77	»
Pagano Antonio, nato a Squinzano il 12 luglio 1948	»	77	»
Tarsia Luigi, nato a Cerchiara di Calabria il 15 maggio 1945	»	77	»
Termite Alessandro, nato a Campomarino il 15 ottobre 1945	»	77	»
Buonaurio Raffaele, nato a Napoli il 25 novembre 1941	»	76	»
Calvano Bruno, nato a San Lucido il 16 settembre 1943	»	76	»
Di Palma Giuseppe, nato a Napoli il 21 agosto 1948	»	76	»
Floridia Giuseppe Emanuele, nato a Rieti il 4 luglio 1945	»	76	»
Fontana Giorgio, nato a Villasanta il 29 ottobre 1946	»	76	»
Giorgio Tomaso, nato a Montà d'Alba il 18 febbraio 1948	»	76	»
Gotsch Günther, nato a Merano l'11 settembre 1944	»	76	»
Komel Pietro Paolo, nato ad Avezzano il 29 giugno 1948	»	76	»
Luciano Renato, nato a Napoli il 2 luglio 1946	»	76	»
Marseglia Gennaro, nato a Bovino il 4 marzo 1935	»	76	»
Mineo Giuseppe, nato a Catania il 2 gennaio 1949	»	76	»
Ponzo Luigi, nato a Taurisano il 4 aprile 1943	»	76	»
Porrino Fulvio, nato a Torino il 25 gennaio 1943	»	76	»
Benedetti Mario, nato a S. Anna D'Alfaedo l'11 maggio 1948	»	75	»
Bertini Ezio, nato a Salerno il 20 gennaio 1947	»	75	»
Brancato Gaetano Augusto, nato a Caltanissetta il 25 novembre 1948	»	75	»
Chignoli Luigi, nato a Napoli il 30 ottobre 1945	»	75	»
De Palma Franco, nato a Ravenna il 26 luglio 1943	»	75	»
Di Stefano Salvatore, nato a Ragusa il 24 marzo 1949	»	75	»
Donzelli Onofrio, nato a Venosa il 14 luglio 1947	»	75	»
Gava Franco, nato a Godena S. Urbano il 20 dicembre 1947	»	75	»
Ghetta Giulio, nato a Bolzano il 7 aprile 1946	»	75	»
Lombardi Piergiovanni, nato a Trassilico il 28 aprile 1945	»	75	»
Mangili Alfredo, nato a Caprino Bergamasco il 13 aprile 1948	»	75	»
Morgante Domenico, nato a Grotte il 9 maggio 1947	»	75	»
Munari Flavio, nato a Trieste il 5 maggio 1947	»	75	»
Musselli Marco, nato a Barbianello il 12 settembre 1946	»	75	»
Peruzzini Vincenzo, nato a Salerno il 30 marzo 1944	punti	75	su 100
Piepoli Giovanni, nato a Monopoli l'11 gennaio 1940	»	75	»
Pisanelli Antonio, nato a Specchia Preti il 10 aprile 1945	»	75	»
Refolo Luigi, nato a Maglie il 20 giugno 1948	»	75	»
Sartori Lorenzo, nato a Montecchio Maggiore il 26 ottobre 1946	»	75	»
Scala Giuseppe, nato a Napoli il 17 maggio 1939	»	75	»
Sperandeo Vittorio, nato a Casoria il 31 marzo 1942	»	75	»
Stassi Tommaso, nato a Palermo il 29 aprile 1945	»	75	»
Ventura Roberto, nato a Lecco il 18 gennaio 1946	»	75	»
Vianini Franco, nato a Caprino Veronese il 14 maggio 1947	»	75	»
Zanarella Giorgio, nato a Camisano Vicentino l'8 febbraio 1948	»	75	»
Argenzio Angelo, nato a Vaglio Basilicata il 7 gennaio 1942	»	74	»
Chiarolanza Paolo, nato a Napoli il 29 giugno 1946	»	74	»
Laghini Fulvio, nato a Benevento l'11 marzo 1947	»	74	»
Marra Gaetano, nato a Napoli il 13 febbraio 1946	»	74	»
Stirpe Raimondo, nato a Roma il 17 gennaio 1941	»	74	»
Caruso Sebastiano, nato a Schignano il 19 agosto 1947	»	73	»
Emiliani Giuliano, nato a Mombaroccio il 14 marzo 1948	»	73	»
Mazzinari Stefano, nato a Vercelli il 30 agosto 1947	»	73	»
Rispoli Paolo, nato a Roma il 24 febbraio 1948	»	73	»
Trotto Giulia, nato a Giovo il 28 settembre 1944	»	73	»
Ardito Alberto, nato a Trepuzzi il 22 ottobre 1945	»	72	»
Cesaretti Maurinalberto, nato a Repubblica S. Marino il 16 novembre 1946	»	72	»
D'Onofrio Giovanni, nato a Telese il 22 settembre 1949	»	72	»
Iacolino Calogero, nato a Caltanissetta l'8 agosto 1945	»	72	»
Majoni Angelo, nato a Cortina D'Ampezzo l'11 febbraio 1947	»	72	»
Perozziello Mario Vittorio, nato a Napoli il 21 maggio 1948	»	72	»
Rubbini Lelio, nato ad Argenta il 5 luglio 1946	»	72	»
Sanciu Giovanni, nato a Buddusò il 9 febbraio 1944	»	72	»
Tarallo Francesco Giorgio Maria, nato a Catania l'8 maggio 1944	»	72	»
Trotta Sabino, nato a Canosa di Puglie il 1° agosto 1940	»	72	»
Verrina Francesco, nato a Genova il 6 novembre 1948	»	72	»
Adamo Vincenzo, nato a Modica il 10 luglio 1949	»	70	»
Ardisia Vincenzo, nato a San Severo il 25 giugno 1935	»	70	»
Bonsangue Salvatore, nato a Marineo il 18 febbraio 1948	»	70	»
Buonanno Giacinto, nato a Moiano il 4 febbraio 1946	»	70	»
Callegari Alberto, nato a Roma il 7 dicembre 1940	»	70	»
Catagni Maurizio, nato a Lecco il 3 aprile 1945	»	70	»
Ciofani Emilio, nato a Trasacco il 31 ottobre 1946	»	70	»
Colombini Luigi, nato a Lesmo il 30 agosto 1941	»	70	»
Culora Salvatore, nato ad Acquaviva Platani il 25 luglio 1947	»	70	»

Di Fidio Francesco, nato a Trinitapoli il 25 luglio 1943	punti	70	su 100
Donati Danilo, nato a Camaiore l'8 luglio 1942	»	70	»
Fabiano Luigi, nato a Soveria Mannelli il 29 novembre 1946	»	70	»
Graziano Giuseppe, nato a Terrasini l'8 luglio 1947	»	70	»
Lomagno Alberto, nato a Torino il 30 gennaio 1948	»	70	»
Lungarella Giovanni, nato a Napoli il 1° maggio 1946	»	70	»
Margiotta Angelo, nato a Pratola Peligna il 12 settembre 1947	»	70	»
Martini Giampiero, nato a Pontedera il 1° marzo 1942	»	70	»
Nicolosi Mario, nato a Catania il 14 agosto 1948	»	70	»
Piricò Francesco, nato a Terni il 1° ottobre 1946	»	70	»
Spriano Pietro, nato a Calangianus il 2 giugno 1947	»	70	»
Tricarico Anastasio, nato a Napoli il 6 settembre 1949	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8530)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rutigliano (Bari).

(3087/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 27 settembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3097/S)

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente dermatologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'ente in Roma.

(3068/S)

OSPEDALE CIVILE DI LA MADDALENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in La Maddalena (Sassari).

(3070/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente pediatra;

due posti di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(3074/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso a due posti di aiuto di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(3121/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cortona (Arezzo).

(3062/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(3063/S)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(3064/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(3060/S)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(3075/S)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alberobello (Bari).

(3076/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale con annessa sezione di ostetricia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale con annessa sezione di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(3061/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. 40.

Norme di attuazione e integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115. Interventi in favore delle popolazioni della Regione colpite dagli eventi sismici verificatisi nel territorio regionale dal 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino a seguito dei movimenti sismici verificatisi dal 19 settembre 1979 nel territorio della Regione, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, a carico del bilancio regionale, in ragione di 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982, con effetto dalla data in cui i corrispondenti contributi statali saranno stati accreditati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 2.

Gli interventi da eseguirsi per le finalità e mediante le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono suddivisi come segue, salva la facoltà della giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare di modificare le suddivisioni a seguito dell'accertamento delle domande e dei programmi:

a) lire 15 miliardi per la riparazione o il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie; di edifici scolastici e scuole materne; di strade e piazze; di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

b) lire 15 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione o il consolidamento degli immobili privati, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dagli eventi sismici;

c) lire 5 miliardi per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

d) lire 10 miliardi per il finanziamento straordinario di programmi speciali di sviluppo economico-sociale ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

Art. 3.

I contributi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo precedente sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, nella misura del 90 per cento dell'ammontare della spesa effettivamente occorrente per le finalità ivi indicate, quale risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata davanti al cancelliere della pretura competente per territorio, approvata dal competente ufficio regionale.

La presentazione della perizia giurata ha efficacia di autorizzazione all'inizio dei lavori ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano interventi organici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

L'ammontare dei contributi di cui al primo comma del presente articolo non può superare la somma di lire 15 milioni per ogni unità immobiliare.

Tuttavia il limite indicato nel comma precedente non si applica per la riparazione o la ricostruzione o il consolidamento di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, né degli edifici privati di riconosciuto interesse storico e monumentale.

All'accertamento del numero delle unità immobiliari dei fabbricati danneggiati o distrutti esistenti al momento del sisma provvedono gli uffici tecnici erariali, su richiesta del competente ufficio regionale, anche mediante indagine diretta.

Ai proprietari delle unità immobiliari da riparare o ricostruire o consolidare, che ne facciano richiesta, possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo ad essi spettante, a partire dalla data di autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi del secondo comma del presente articolo ovvero della legge 2 febbraio 1974, n. 64. La residua parte del contributo può essere corrisposta soltanto a lavori ultimati ed a seguito del rilascio di apposita certificazione di regolare esecuzione da parte del competente ufficio regionale. Per i lavori relativi agli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, il rilascio della certificazione di regolare esecuzione avviene previo nulla-osta della soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici.

L'ultimazione dei lavori deve seguire in ogni caso entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di approvazione della perizia di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente l'amministrazione regionale provvede al recupero coattivo delle eventuali anticipazioni erogate ai sensi delle leggi vigenti; in ogni caso non si fa luogo ad alcuna ulteriore erogazione né ad alcun impegno di spesa relativi al medesimo intervento.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti nelle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente sono presentate, a pena di decadenza, al comune ove si è verificato il danno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115. I comuni trasmettono le domande alla giunta regionale.

Le perizie e l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria a corredo delle domande sono presentate al comune ove si è verificato il danno entro il successivo termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dal precedente comma; l'inosservanza di tale termine dà luogo a decadenza. I comuni trasmettono le perizie e le ulteriori documentazioni alla giunta regionale.

Art. 4.

Per il coordinamento e l'armonizzazione delle disposizioni legislative susseguitesi in materia di erogazione di contributi alle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici precedenti valgono i seguenti criteri:

a) la presentazione di nuove perizie giurate ai sensi dell'articolo precedente comporta la decadenza da ogni beneficio acquisito e non soddisfatto in seguito alla presentazione di perizie relative ai danni verificatisi per eventi sismici precedenti;

b) le perizie redatte al fine di ottenere contributi per la riparazione o la ricostruzione o il consolidamento dei fabbricati di proprietà privata con qualsiasi natura e destinazione, non sono soggette ad adeguamento per variazione dei prezzi.

Art. 5.

Gli interventi previsti dall'art. 2, punti *a*), *b*) e *c*), della presente legge sono determinati dalla giunta regionale, d'intesa con ciascun comune interessato, previa ripartizione tra i comuni stessi dei finanziamenti a disposizione, ripartizione da effettuare sentiti i comuni, in relazione ai danni verificatisi in ciascun comune indicato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 6.

Gli interventi previsti dall'art. 2, punto *d*), della presente legge sono attuati mediante programmi speciali, deliberati dalle comunità montane interessate, nei limiti delle assegnazioni finanziarie disposte dalla giunta regionale, d'intesa con le comunità montane stesse e sentita la competente commissione consiliare nei comuni indicati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 7.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, esercita i poteri sostitutivi nei casi di omissione o ritardo da parte degli enti locali, con le modalità di cui all'art. 59, comma quinto, dello statuto.

Con successive leggi regionali saranno disciplinati gli ulteriori provvedimenti attuativi della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. **41.**

Ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni della Regione colpite dagli eventi sismici verificatisi nel territorio regionale negli anni 1972-73.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere all'ulteriore finanziamento dei danni causati dai movimenti tellurici che hanno colpito il territorio della regione Marche negli anni 1972 e 1973 ed in attesa di ulteriori stanziamenti statali è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per il triennio 1980-82, di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1980.

L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà determinata, in conformità al disposto dell'art. 2, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

Il finanziamento previsto nel precedente articolo è destinato agli interventi residui derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 4 maggio 1972, n. 25, convertito, con modificazione, in legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1973, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'anno 1980, per effetto dell'art. 1 della presente legge, sono stanziate a carico del cap. 2214119 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione « Spese per la concessione di contributi per la riparazione, ricostruzione e consolidamento di fabbricati di proprietà privata, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, siti nel territorio regionale, colpiti dal terremoto negli anni 1972 e 1973, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni; per la spesa relativa agli anni 1981 e 1982 sarà stanziata a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1980: mediante riduzione di lire 1.000 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi recanti oneri di parte corrente », partita n. 1 per lire 500 milioni e partite numeri 13 e 14, elenco n. 2;

b) per gli anni 1981 e 1982, la copertura è assicurata mediante utilizzazione dei seguenti fondi ascritti nei sottoindicati programmi del bilancio pluriennale per il triennio 1980-82, adottato con l'art. 54 della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1980:

1) programma 2.2.4.1. - fondo globale per nuovi previsti provvedimenti legislativi, lire 2.000 milioni;

2) programma 2.2.1.2. - cap. 2221205, lire 1.750 milioni;

3) programma 2.2.1.1. - cap. 2221105, lire 1.250 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1980, n. **42.**

Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile in attuazione degli articoli 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che hanno prestato o prestano servizio nei comuni, nelle comunità montane e nell'ente di sviluppo per l'agricoltura per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche non statali della Regione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Di norma l'esame di idoneità avrà luogo nei 30 giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici per quelli ancora in corso di attuazione e, nei 60 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, per quelli che sono già pervenuti a scadenza.

Art. 2.

L'esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico presso l'amministrazione responsabile dell'attuazione del progetto e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica uguale o equiparata alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'equiparazione di cui al comma precedente viene determinata dalla giunta regionale sentite l'ANCI, l'UPI e le organizzazioni sindacali.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione agli esami di idoneità e le modalità di svolgimento degli stessi sono determinate dalla giunta regionale sentite l'ANCI, l'UPI e le organizzazioni sindacali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso ai livelli funzionali dell'impiego pubblico non statale.

La composizione delle commissioni esaminatrici è stabilita dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 3, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

Art. 4.

E' istituita presso la giunta regionale la graduatoria unica regionale prevista dall'art. 26-*septies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La graduatoria unica è articolata distintamente per i livelli funzionali e per le qualifiche previsti dalla normativa vigente per i dipendenti degli enti locali.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata a cura della giunta regionale alle amministrazioni pubbliche non statali della Regione.

Alle attività di formazione e di aggiornamento della graduatoria provvede mensilmente la giunta regionale.

Art. 5.

I giovani che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, dietro comunicazione dell'amministrazione interessata alla giunta regionale, nella graduatoria unica regionale.

L'iscrizione nella gradutoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico alla cui realizzazione i giovani sono stati impiegati.

Il punteggio d'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto o di progetti che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Esperite le procedure di inquadramento del personale non di ruolo degli enti locali ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1979, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, dall'entrata in vigore della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche non statali della Regione, salva la normativa prevista per i dipendenti di ruolo degli enti locali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 e le norme contrattuali per altri enti pubblici, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica regionale di cui al precedente articolo fino all'esaurimento della stessa e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici realizzati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

Le amministrazioni che attingono alla graduatoria unica regionale possono disporre per tale personale la frequenza ad appositi corsi di formazione.

Le disposizioni di cui agli articoli e ai commi precedenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali gli enti di cui al primo comma hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 7.

Fino all'immissione in ruolo i giovani iscritti nella graduatoria unica regionale riprendono o continuano a svolgere presso la stessa amministrazione in cui hanno già prestato servizio la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tale periodo ai giovani è attribuito il trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo delle rispettive amministrazioni di appartenenza, nonchè il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Agli stessi giovani è corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti delle rispettive amministrazioni addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.

Le comunità montane possono comandare presso i comuni del proprio territorio, che ne facciano richiesta, giovani che abbiano svolto progetti presso la stessa comunità.

Art. 8.

Al momento della immissione in ruolo ai sensi della presente legge i nominativi degli iscritti alla graduatoria vengono cancellati.

Sono altresì cancellati dalla graduatoria coloro che rifiutino l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni situate nell'ambito della provincia di residenza o delle province i cui territori sono in parte compresi dalla comunità montana presso la quale gli iscritti hanno prestato servizio.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge cui debbono far fronte i comuni, le comunità montane e l'ente di sviluppo per la retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato per l'anno 1980 si provvede, salvo eventuali future integrazioni:

con gli stanziamenti disposti dall'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

con lo stanziamento annuale disposto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, cap. 1312301, denominato: « Spese per l'attuazione di programmi di cui all'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 » fino a lire 895 milioni.

Per gli anni successivi e fino all'esaurimento della graduatoria, ad eventuale integrazione dei provvedimenti statali, provvede la legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 43.
Approvazione del programma agricolo regionale 1979-87 di cui alla legge 22 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 31 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è approvato il programma agricolo regionale allegato alla presente legge che coordina norme di legge regionali al suddetto programma.

Il programma, con gli eventuali aggiornamenti adottati secondo le procedure di partecipazione previste per l'approvazione del piano agricolo regionale, costituisce il quadro di riferimento per gli interventi pubblici in agricoltura nella Regione.

I piani zonali di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale n. 6/78 con i programmi annuali e progetti attuativi debbono armonizzarsi con il programma agricolo regionale.

Art. 2.

In riferimento alla ripartizione dei finanziamenti recati dalla legge n. 984/77, definita nel piano agricolo nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri per l'attuazione del programma agricolo è destinata la somma di lire 120.706 miliardi articolata per settori e arco di tempo come di seguito indicato:

1) irrigazione anni 1979-87 opere di competenza regionale	L. 42.103.000 000
2) forestazione anni 1979-87 compresi i programmi coordinati	» 10.203.000.000
3) terreni di collina e di montagna anni 1979-82	» 27.048.000.000
4) zootecnia anni 1979-82 compresi i programmi coordinati	» 17.226.000 000
5) ortofrutticoltura anni 1979-82	» 15.994.000 000
6) vitivinicoltura anni 1979-82	» 3.888.000.000

7) colture mediterranee anni 1979-82 . . L. 1.168.000.000
8) realizzazione impianti cooperativi anni 1979-82 . . . . » 3.076.000.000

Le assegnazioni per i settori di cui ai punti da 4) a 8) sono finalizzate per il loro importo complessivo di lire 41.352 milioni per l'arco di tempo 1979-82 ai seguenti interventi secondo le specificazioni contenute nei rispettivi programmi operativi:

1) incentivazione delle aziende per l'adeguamento delle strutture e degli ordinamenti produttivi e colturali a lire 22 700 milioni di cui fino a lire 3.900 milioni per limiti di impegno compreso l'importo di lire 1.800 milioni autorizzato dalla deliberazione n. 76/79 per il programma stralcio 1978, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 984/77;
2) finanziamenti per il consolidamento del sistema cooperativo e associativo di lire 7.500 milioni;
3) finanziamenti di programmi di assistenza alle aziende agricole lire 4.022 milioni;
4) finanziamento degli specifici programmi coordinati per il miglioramento zootecnico lire 4.890 milioni e per la lotta contro l'ipofecondità lire 2.240 milioni.

Art. 3.

Con legge di bilancio le somme annualmente assegnate con delibera del CIPAA, in aumento al fondo di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70, sono iscritte nei capitoli di spesa già istituiti o da istituire o da modificare in base agli indirizzi del programma agricolo allegato alla presente legge ed ai suoi aggiornamenti e variazioni annuali.

Annualmente entro il 10 giugno di ogni anno la giunta predispone e presenta al consiglio regionale una relazione di verifica sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai diversi settori.

Gli eventuali aggiornamenti del programma e le conseguenti variazioni delle somme destinate ai vari settori ed ai vari interventi apportati ai sensi degli articoli 6 e 17 della legge n. 984/77, sono approvate con legge di bilancio.

Art. 4.

Degli aiuti previsti dal programma e di quelli finalizzati agli obiettivi del programma stesso possono beneficiare i soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 984/77.

Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti priorità alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate con particolare riguardo ai mezzadri divenuti affittuari o proprietari dello stesso podere, a coloro che presentano piani di sviluppo aziendale o interaziendale di cui alla legge regionale n. 42/77 e alle cooperative agricole e loro consorzi con particolare riguardo a quelle costituite ai sensi della legge regionale 1° giugno 1977, n. 285.

Le misure e le modalità di concessione degli aiuti sono determinate negli specifici programmi operativi in cui è articolato il programma agricolo regionale.

Titolo II

Art. 5.

La legge regionale n. 21 del 30 maggio 1977 è così modificata:

« Art. 1. — Al fine di agevolare il ricorso al credito per la conduzione delle aziende agricole e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti, la regione Marche concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per una durata massima di 12 mesi.

Possono beneficiare del prestito agevolato di conduzione i soggetti indicati nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

L'art. 2, sostituito con legge regionale 23 novembre 1979, n. 40, è così modificato:

« Art. 2. — Il prestito è concesso per un importo fino al 40 per cento della produzione lorda vendibile, con il limite di 10 milioni per le imprese singole.

Per le imprese zootecniche l'importo massimo del prestito non può superare L. 400.000 per UBA e con il limite per le aziende singole di 40 milioni. Per imprese zootecniche si intendono quelle la cui produzione zootecnica rappresenta almeno il 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

L'art. 3 è così sostituito:

« Art. 3. — Il prestito agevolato è concesso con preferenza:
alle imprese familiari coltivatrici singole e associate;
alle cooperative agricole con particolare riguardo a quelle di conduzione, comprese le stalle sociali ».

Art. 6.

La legge regionale n. 5 del 23 gennaio 1975, art. 6, terzo comma, è così modificata:

« Il concorso regionale negli interessi è concesso con preferenza alle cooperative ed ai consorzi di rilevanza regionale ed è subordinato alla realizzazione di specifici programmi di attività.

L'importo del prestito e la sua durata sono contenuti nei limiti del fabbisogno effettivo per la realizzazione del programma e comunque per una durata non superiore a tre anni.

Il concorso della Regione negli interessi è concesso fino ad un massimo del 12 per cento ».

Art. 7.

Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Le domande con relativa documentazione sono presentate alla giunta regionale che, previa istruttoria degli uffici competenti e sentite le comunità montane o le associazioni di comuni interessate, ne approva il programma ed il finanziamento ».

Art. 8.

La ripartizione tra le comunità montane, dei fondi relativi al programma « terreni di collina e montagna » viene effettuata dalla giunta regionale in base ai seguenti criteri:

40 per cento in riferimento all'art. 28 della legge regionale n. 12/73;
35 per cento in riferimento alla superficie a bosco e prati pascoli permanenti;
25 per cento in riferimento alla superficie di seminativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 maggio 1980

MASSI

(*Omissis*).

(6636)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 44.

Contributo alla società F.A.A. di Fermo per l'esercizio dell'autoservizio sostitutivo della ferrovia Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di provvedere ad una sistemazione definitiva, nel quadro di una disciplina organica di tutta la materia relativa ai pubblici servizi di trasporto trasferiti alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico servizio, la giunta regionale è autorizzata a disporre l'erogazione, all'impresa concessionaria dell'autoservizio sostitutivo della ferrovia Porto San Giorgio-Fermo-Amandola, di acconti sulle future revisioni ed integrazioni della sovvenzione, fino al limite massimo del 20 per cento della sovvenzione in atto già accordata e per la parte riferibile alle perdite di esercizio, per ciascuno degli anni successivi a quello cui si riferisce la operata terza revisione e fino all'anno 1980 e per un importo complessivo comunque non superiore a quello indicato nel successivo articolo.

Art. 2.

Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 441.879.000.

Al pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo si provvede con i fondi stanziati a carico del cap. 1222215 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 con la denominazione « Acconti alla società Ferrovie adriatiche appennine di Fermo sulle future revisioni ed integrazioni della sovvenzione concessa alla medesima per l'esercizio dell'autoservizio sostitutivo della ferrovia Porto S Giorgio-Fermo-Amandola » e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 441.879.000.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 441.879.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700101: « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese di parte corrente concernente le funzioni normali del bilancio per l'anno 1980 » - partita n. 6 dell'elenco n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 45.

Variazioni al bilancio per l'anno 1980 nuove e maggiori autorizzazioni di spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 2 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Spese per il funzionamento delle comunità montane

L'autorizzazione di spesa di L. 260.700.000 recata dall'articolo 17 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1980, destinate alla concessione di contributi alle comunità montane nelle spese di funzionamento delle medesime, è aumentata di L. 3.300.000 e si stabilisce quindi in lire 264.000.000; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1223202 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 sono aumentati di L. 3.300.000 e si stabiliscono in L. 264.000.000 e L. 464.000.000 rispettivamente.

Art. 2.

Fondo unico agli EELL per l'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77

L'autorizzazione di spesa di L. 15.383.786.000 recata dall'articolo 29 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1980, destinata ad essere assegnata agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è aumentata di L. 453.809.000 e si stabilisce in L. 15.837.595.000.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1436101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 sono aumentati di L. 453.809.000 e si stabiliscono in L. 15.837.595.000.

Art. 3.

Completamento di opere di edilizia ospedaliera

Per il finanziamento delle spese occorrenti per il completamento di opere di edilizia ospedaliera, per i relativi oneri di revisione dei prezzi e la risoluzione amministrativa di oneri pendenti, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 2.500 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte a carico del cap. 2422109 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione: « Spese per il completamento di opere di edilizia ospedaliera, oneri per revisione prezzi e per la risoluzione in via amministrativa di oneri pendenti » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni.

Art. 4.

Censimento del traffico sulle strade provinciali

Per la concessione alle amministrazioni provinciali di contributi nelle spese occorrenti per il censimento del traffico sulle strade provinciali, disposto con decisione del consiglio della Comunità economica europea è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 600.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte a carico del cap. 1222220 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1980 con la denominazione « Contributi alle amministrazioni provinciali nelle spese per il censimento del traffico automobilistico sulle strade provinciali » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 600.000.000.

Art. 5.

Copertura finanziaria

Alla copertura delle nuove e maggiori spese recate dalla presente legge, ammontanti a L. 3.557.109.000 si provvede nel modo seguente:

a) quanto a L. 3.184.302.520, mediante impiego delle entrate derivanti dalle ulteriori quote assegnate alla Regione per l'anno 1980, a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, che con la presente legge sono portate in aumento delle previsioni di competenza e di cassa iscritte ai capitoli 1000201 e 1000202 dello stato di previsione delle entrate per lo stesso anno, rispettivamente negli importi di L. 2.407.768.820 e di lire 776.533.700;

b) quanto a L. 372.806.480, mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 dello stato di previsione per la spesa per l'anno 1980 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », partita n. 5 - parte - dell'elenco n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. 46.

Interventi organici per lo sviluppo dello sport come servizio sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 2 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Marche, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello statuto, riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo della tutela della salute, dell'educazione e della formazione della gioventù, dell'impiego del tempo libero e, in generale, come importante fattore dello sviluppo della persona.

A tal fine promuove e favorisce le iniziative atte a garantire l'accesso di tutti i cittadini al servizio sportivo mediante:

a) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisizione di impianti destinati ad attività sportive e l'acquisto ed il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive;

b) lo svolgimento di attività sportive a carattere formativo e sociale e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo;

c) la formazione e la qualificazione di operatori e animatori sportivi;

d) la tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 2.
Mutui per impianti sportivi

Per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dal programma di cui al seguente art. 12 della Regione concede contributi costanti pluriennali di durata non superiore ad anni 35 e nella misura massima dell'8 per cento del capitale mutuato dai comuni interessati.

Non sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le opere di urbanizzazione e quelle relative alle tribune coperte e scoperte. Il contributo per le spese generali di progettazione, contabilità e collaudo è ammesso fino alla concorrenza del 5 per cento del costo totale dell'opera.

L'uso degli impianti ammessi ai benefici deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere data priorità alle attività sportive a carattere formativo e ricreativo, ivi comprese quelle scolastiche.

Art. 3.
Contributi in conto capitale per impianti sportivi

La Regione concede contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati per favorire:

1) la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive;

2) l'acquisizione in priorità di impianti sportivi inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria.

Il contributo può essere utilizzato dal comune sia per impianti propri sia per impianti di enti dotati di personalità giuridica.

L'importo dei contributi non può superare il 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e in ogni caso il limite di 15 milioni.

L'uso degli impianti ammessi ai benefici previsti dal presente articolo deve essere aperto a tutti i cittadini.

I comuni assicurano il rispetto della norma di cui al comma precedente.

Art. 4.
Applicazione della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17

La progettazione, l'approvazione, l'esecuzione, il finanziamento di parte regionale, il collaudo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste dalla presente legge, sono regolati, per quanto applicabili, dalle norme previste dalla legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 5.
Attrezzature tecnico-sportive

La Regione concede contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati per l'acquisto o il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive fisse o mobili a servizio di impianti già operanti o di quelli di nuova costruzione o idonee a favorire la pratica di sports che non necessitano di appositi impianti.

I contributi possono essere utilizzati dai comuni per attrezzature al servizio di impianti propri, di impianti di proprietà di enti di promozione sportiva, di enti dotati di personalità sportiva, di enti dotati di personalità giuridica e di associazioni sportive regolarmente costituite e che non abbiano fine di lucro e non possono superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 6.
Attività sportive e ricreative a carattere formativo e sociale

La Regione concede contributi in conto capitale a favore di comuni singoli o associati al fine di incoraggiare e sostenere le iniziative svolte o promosse dagli stessi, da enti dotati di personalità giuridica, da enti di promozione sportiva e da associazioni sportive che non abbiano fine di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, anche mediante la utilizzazione di impianti sportivi privati o pubblici tra cui quelli scolastici.

I contributi non possono superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per lo svolgimento di dette attività.

Art. 7.
Sviluppo dell'associazionismo sportivo

La Regione concede contributi a favore di enti di promozione sportiva e di associazioni sportive a dimensione regionale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sostenuta per la diffusione della pratica delle attività sportive.

Art. 8.
Manifestazioni sportive

La Regione concede contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale a favore di:

1) comuni singoli o associati;

2) enti di promozione sportiva e associazioni sportive.

La concessione del contributo è subordinata alla capacità della manifestazione di divulgare lo sport e la pratica delle attività sportive.

In nessun caso il contributo può superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'organizzazione dell'iniziativa.

Art. 9.
Corsi di formazione e qualificazione di operatori e animatori sportivi

Gli interventi volti a promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di operatori e animatori sportivi nonchè di massaggiatori e altri operatori medico-sportivi, sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 10.
Tutela sanitaria delle attività sportive

L'unità sanitaria locale, nell'ambito della propria competenza, provvede ad assicurare, attraverso i propri servizi:

a) la tutela sanitaria delle attività sportive;

b) visite preventive e controlli medici periodici dell'idoneità generica e specifica per la pratica delle attività sportive;

c) la promozione dell'educazione sanitaria sportiva.

Per le prestazioni inerenti le attività sportive gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive possono avvalersi di tutte le strutture sanitarie pubbliche presenti nel territorio di competenza; per prestazioni che richiedono particolari servizi specialistici, possono avvalersi anche di strutture esterne.

Art. 11.
Consulta regionale per lo sport

E' costituita la consulta regionale per lo sport con compiti di consultazione e di proposta per quanto riguarda l'elaborazione dei programmi regionali di intervento previsti dalla presente legge e ogni altra iniziativa o intervento di interesse regionale in materia sportiva che le vengano sottoposti dal consiglio o dalla giunta.

Essa è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o assessore da lui delegato, che la presiede;

b) il presidente della commissione regionale competente;

c) sei esperti in materia sportiva nominati dal consiglio regionale;

d) sei rappresentanti dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

e) un rappresentante dell'UNCEM delle Marche;

f) un rappresentante dell'Unione province d'Italia;

g) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

h) il delegato regionale del CONI;

i) quattro rappresentanti designati dal comitato regionale del CONI;

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative designati dai rispettivi organi regionali;

m) rappresentanti, fino a un massimo di otto, degli enti di promozione sportiva scelti nell'ambito dei nominativi proposti da ciascuno degli enti operanti nella Regione;

n) un rappresentante del centro sportivo universitario italiano delle Marche;

o) un rappresentante della federazione medici sportivi regionali.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario della giunta regionale.

La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro. Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta una indennità di presenza e un rimborso spese secondo le modalità fissate dalla legge regionale.

L'art. 5 della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, è abrogato.

Art. 12.
Programmazione degli interventi in materia di impianti e attrezzature sportive

La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per lo sport, al fine di coordinare e programmare gli interventi nel settore sportivo, predispone un piano triennale per la realizzazione di impianti sportivi nella Regione.

Il piano triennale è approvato dal consiglio regionale.

Il piano detta gli indirizzi ai quali uniformare gli interventi ed è formulato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) realizzazione di impianti polivalenti per lo sport e il tempo libero;

b) completamento di impianti rimasti incompiuti per insufficiente finanziamento;

c) realizzazione di impianti a destinazione e dimensione intercomunali;

d) realizzazione di impianti essenziali e di base nei comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica.

Il piano esecutivo annuale è predisposto e approvato con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 13.
Modalità per la richiesta dei benefici

Le domande intese a ottenere l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge sono inoltrate al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Le domande tendenti ad ottenere il contributo della Regione per gli impianti destinati ad attività sportive sono inviate in copia anche al presidente dell'associazione dei comuni o della comunità montana competente per territorio, per il parere in ordine alla scala di priorità dei criteri stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo precedente.

Art. 14.
Riparto annuale degli interventi

La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, delibera la ripartizione dei contributi previsti dai precedenti articoli 5, 6 e 7.

La concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto o il miglioramento di attrezzature tecnico-sportive, di cui al precedente art. 5, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) attrezzature a servizio di impianti già esistenti senza le quali l'impianto stesso rimane inutilizzato;

b) attrezzature elementari e di base;

c) attrezzature a servizio di impianti realizzati con i benefici della presente legge.

I contributi vengono erogati dalla giunta regionale su presentazione di documentazione comprovante l'attuazione della iniziativa programmata e del consuntivo finanziario.

I contributi previsti dal precedente art. 8 sono concessi, a domanda, dalla giunta regionale, previa acquisizione della documentazione relativa allo svolgimento della manifestazione ed alla spesa sostenuta.

Art. 15.
Assistenza per la scelta tipologica e la progettazione degli impianti sportivi

La giunta regionale, anche avvalendosi della consulenza tecnica del CONI, sentita la consulta regionale per lo sport, può fornire, ai soggetti interessati agli interventi di cui agli articoli 2 e 3, n. 1, della presente legge, indicazioni circa le scelte tipologiche degli impianti o progetti tipo per impianti sportivi standardizzati, che devono ispirarsi a criteri di funzionalità ed economicità dei costi di costruzione e di gestione.

I comuni con popolazione sino a 3000 abitanti possono affidare la progettazione e la direzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge agli uffici tecnici regionali.

Art. 16.
Decadenza dei benefici concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30

Gli enti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, i quali non dimostrino, entro il 30 giugno 1981, di aver contratto il mutuo per la realizzazione dei relativi impianti sportivi, decadono dai benefici concessi. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 17.
Disposizioni transitorie

La scadenza per la presentazione delle domande, fissata nel precedente art. 13 al 30 giugno di ogni anno, è prorogata, limitatamente all'anno 1980, al 30 settembre.

Le domande già pervenute alla Regione ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, che non siano state ammesse ai benefici previsti dalla stessa, non sono considerate valide agli effetti della presente legge ma le stesse possono essere rinnovate utilizzando la documentazione già prodotta.

Sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali le visite e gli accertamenti sanitari per la pratica delle attività sportive sono svolti dai medici dipendenti di enti pubblici o dai medici convenzionati per quanto concerne l'idoneità generica alla pratica stessa e dai medici specialisti delle strutture pubbiche o delle strutture private convenzionate ove vi sia necessità di visite ed accertamenti specialistici.

Art. 18.
Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

a) per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2, due limiti di impegno trentacinquennali di lire 800 milioni ciascuno, decorrenti rispettivamente dall'anno 1981 e dall'anno 1982 pari ad una spesa complessiva di lire 56.000 milioni; in conformità al disposto dell'art. 2, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni pluriennali per le dette finalità entro il suindicato limite annuale di lire 1.600 milioni, semprechè le stesse obbligazioni non vengano a scadenza prima dell'esercizio 1981 e dell'esercizio 1982 e per importi non superiori, per ciascuno dei detti anni, a lire 800 milioni e a lire 1.600 milioni; negli stati di previsione della spesa per gli anni 1981 e 1982 e per gli anni successivi finchè di bisogno, saranno iscritti appositi stanziamenti per il pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù della presente autorizzazione, per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadere nei detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare il limite di lire 800 milioni nell'anno 1981 ed il limite di lire 1.600 milioni nell'anno 1982 e successivi;

b) per la concessione dei contributi previsti al precedente art. 3, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1980 e di lire 200

milioni per l'anno 1981; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni per le dette finalità entro il limite complessivo di lire 700 milioni, fermo restando che le obbligazioni che verranno a scadenza in ciascuno degli anni 1980 e 1981 non potranno superare, rispettivamente, gli importi di lire 500 milioni e di lire 200 milioni;

c) per la concessione dei contributi previsti al precedente art. 5, la spesa di lire 800 milioni nel triennio 1980-82, dei quali lire 350 milioni per l'anno 1980; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni per le dette finalità entro il limite complessivo di lire 800 milioni, fermo restando che le obbligazioni che verranno a scadenza in ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 non potranno superare, rispettivamente, gli importi di lire 350 milioni, lire 300 milioni e lire 150 milioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il detto triennio;

d) per gli interventi a carattere continuativo e ricorrente previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8, rispettivamente lire 100 milioni, lire 50 milioni e lire 100 milioni per l'anno 1980; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con appositi articoli della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, fermo restando che le dette spese non potranno superare, complessivamente, in ciascuno degli anni 1981 e 1982, l'importo di lire 250 milioni, in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale per il triennio 1980-82.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente sono iscritte:

a) per l'anno 1980, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno, con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

cap. 2332101: « Contributi in capitale a favore di comuni singoli o associati per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di impianti destinati all'attività sportiva, o l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati » lire 500 milioni;

cap. 2332102: « Contributi *una tantum* ai comuni singoli o associati per l'acquisizione o il miglioramento di attrezzature sportive » lire 350 milioni;

cap. 1332104: « Contributi ai comuni singoli o associati per incoraggiare e sostenere iniziative per la diffusione della pratica sportiva » lire 100 milioni;

cap. 1332105: « Contributi a favore di enti di promozione sportiva e di associazioni sportive a dimensione regionale per la diffusione della pratica delle attività sportiva » lire 50 milioni;

cap. 1332106: « Contributi ai comuni singoli o associati nonchè ad enti di promozione sportiva e associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale » lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a lire 1.100 milioni per l'anno 1980, lire 1.550 milioni per l'anno 1981 e lire 2.000 milioni per l'anno 1982 si fa fronte nel modo che segue:

a) per l'anno 1980, mediante riduzione di lire 1.100 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2700101 dello stato di previsione della spesa del detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese per investimenti, ecc. » - partita n. 10 dell'elenco n. 3;

b) per gli anni 1981 e 1982 con i fondi ascritti al programma 3321 del bilancio pluriennale adottato con l'art. 54 della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 maggio 1980

MASSI

(6637)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **42.**

Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Obiettivi

La Regione, allo scopo di favorire un costante rapporto tra scuola, società e mondo del lavoro, programma, promuove ed attua interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio anche nel quadro dell'educazione permanente e secondo le esigenze dell'istruzione ricorrente.

Tali interventi sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale di cui agli articoli 7 e 8 dello statuto della regione Puglia e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Destinatari

La presente legge è destinata agli utenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla scuola materna e dell'obbligo, agli studenti delle università e, per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini.

Art. 3.

Forme di intervento

Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente art. 1, la Regione provvede mediante:

a) l'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e da estendersi anche alle scuole materne;

b) i supporti tecnici all'azione di orientamento scolastico svolta dai distretti scolastici;

c) la realizzazione di strutture e servizi per la educazione permanente e la istruzione ricorrente di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed i bisogni emergenti;

d) la programmazione di interventi nell'edilizia con l'indicazione di criteri che condizionino l'erogazione di fondi regionali al rispetto della vigente normativa;

e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4.

Programma distrettuale

I consigli distrettuali scolastici, nell'espletamento delle loro funzioni, sulla base degli indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elaborano, per l'anno finanziario successivo, il programma annuale per l'attuazione del diritto allo studio.

Tale programma, che dovrà indicare le singole forme, le priorità nonchè la localizzazione degli interventi, viene inviato alla Regione ed ai comuni del distretto scolastico e al consiglio scolastico provinciale.

Art. 5.

Piani comunali

I comuni, entro il mese di giugno, in linea con le indicazioni contenute nel programma distrettuale e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse, di quelle indicate nei bilanci

annuali e pluriennali della Regione e dei fondi attribuiti direttamente dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3.

Detto piano dovrà indicare le singole forme, le priorità nonchè la localizzazione degli interventi.

I comuni formulano, altresì, alle rispettive province e alla Regione proposte per l'azione di programmazione e coordinamento dei servizi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3.

Art. 6.

Piano regionale

Nel quadro del programma di sviluppo economico, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, elabora il piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto dei programmi dei distretti scolastici e dei piani di intervento proposti da ciascun comune, nonchè delle proposte di coordinamento formulate dai consigli scolastici provinciali, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione alla popolazione scolastica, alle condizioni socio-economiche delle zone, al tipo di insediamento sul territorio, all'indice di carenza dei servizi.

Detto programma di intervento viene definito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Nell'elaborazione del piano regionale annuale per l'attuazione del diritto allo studio sarà data priorità agli interventi destinati agli alunni della scuola materna e dell'obbligo, e diretti a favorire le iniziative del tempo pieno.

Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo collettivo rispetto a quelli a carattere individuale.

In particolare la Regione erogherà ai comuni contributi sulla base delle seguenti priorità:

a) servizi di mensa;

b) servizi di trasporto;

c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe e d'istituto;

d) interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati e dei disadattati;

e) espletamento dei servizi e delle attività di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione dei contributi che i consigli di circolo e d'istituto ricevono dallo Stato;

f) interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale;

g) assegnazione di fondi ai convitti nazionali e ai convitti annessi agli istituti professionali e/o tecnici di Stato per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che versino in particolari condizioni di bisogno, oltrechè per garantire la funzionalità e l'efficienza dei convitti medesimi;

h) provvidenze per incentivare l'istituzione delle scuole materne comunali che assicurino, comunque, il funzionamento degli organi collegiali della scuola.

Al fine di favorire le associazioni dei comuni entro gli ambiti territoriali di cui all'art. 11 della legge n. 833 per l'espletamento dei servizi ed interventi prioritari di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun comune consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dell'intero contributo spettante in base al piano regionale.

Art. 7.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2 la presente legge è destinata anche alle scuole non statali pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Art. 8.

Funzioni dei comuni

I comuni, tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:

1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;

2) trasporto e facilitazione di viaggio;

3) contributi di gestione per le scuole materne non statali, con priorità per le scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di freguenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza.

Le scuole materne non statali per fruire dei contributi sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'ente erogatore secondo le modalità fissate dallo stesso.

Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione;

4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie di primo grado non statali.

Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;

5) contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonchè per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste;

6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;

7) interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche, ricreative, extra scolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l'attuazione della scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;

8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semigratuiti in convitti ivi compresi i convitti nazionali, nonchè assegni di alloggio in pensionati;

9) iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;

10) interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionale gravità per i quali si rende necessaria un'adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell'ambito delle stesse strutture.

Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola.

Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;

11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla CEE e nel rispetto di quanto previsto in materia della legge regionale n. 65 del 23 ottobre 1979;

12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali;

13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio.

I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino corsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi per il sostegno dei corsi sperimentali per lavoratori istituiti dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali.

Allo scopo di adeguare gli interventi alle effettive esigenze della scuola, i comuni possono integrare i propri fondi e quelli messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione con quote di contribuzione degli alunni, calcolate per categorie di reddito, con la determinazione delle fasce esenti.

Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i comuni possono avvalersi dell'opera dei consigli di circolo e di istituto, anche mediante l'assegnazione dei fondi necessari agli stessi.

Art. 9.

Personale

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 8 i comuni dispongono la assunzione del personale necessario nel rispetto dei propri ordinamenti e della legislazione statale vigente, utilizzando il personale riveniente dai disciolti patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 53 dell'11 ottobre 1978.

Ai fini della riqualificazione e dell'aggiornamento del personale di cui al primo comma, i comuni si avvalgono delle disposizioni previste dalla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 sulla formazione professionale.

Il personale di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità conseguita mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti al titolo di studio e alle mansioni di fatto espletate.

Art. 10.

Funzioni della Regione

La Regione realizza le finalità di cui alla presente legge con:

a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi del diritto allo studio;

b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella materia;

c) la organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi promozionali, manifestazioni culturali ed educative alle quali siano interessate strutture formative operanti nella Regione;

d) l'organizzazione di ricerche da parte degli alunni di scuole di ogni ordine e grado;

e) ricerche ed attività promozionali in materia di diritto allo studio.

Per tali interventi viene istituito un apposito fondo nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, la cui consistenza non può essere superiore al 3% del finanziamento previsto per la presente legge.

Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi *a*), *b*) e *c*) del primo comma, la Regione terrà conto delle indicazioni fornite dai consigli scolastici provinciali.

Art. 11.

Distretti scolastici

La Regione riconosce la funzione programmatoria e propositiva dei consigli scolastici distrettuali così come indicata dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Per l'esercizio di tali funzioni e per la realizzazione di iniziative promozionali di studio e di ricerca nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli scolastici distrettuali sulla base di programmi ben definiti e per obiettivi specifici di attività.

Art. 12.

Vigilanza e controllo

Gli atti contabili relativi all'utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli restano acquisiti alla scuola e/o ente per l'esercizio del potere di vigilanza della Regione.

Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati.

Art. 13.

Servizio regionale per l'orientamento

Ai sensi dell'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai distretti scolastici, è istituito il servizio regionale per l'orientamento.

Il servizio ha lo scopo di contribuire a:

a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla formazione e al lavoro, garantendo il collegamento tra i sistemi formativi scolastico e professionali, ai fini della programmazione e dell'attuazione di iniziative e attività rispondenti ai bisogni del territorio;

b) rimuovere le cause dell'emarginazione sociale, operando per l'inserimento e/o il reinserimento formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei disabili, degli handicappati e dei disadattati in genere;

c) definire i programmi regionali di attività di orientamento e di formazione utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo formativo e produttivo.

Art. 14.

Organizzazione del servizio regionale di orientamento

Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo il servizio è così organizzato:

a) in ciascuno dei cinque capoluoghi di provincia opera un centro di orientamento;

b) fatte salve le situazioni pregresse, ciascun centro ha un organico tecnico di sei operatori, esperti nelle discipline di assistenza sociale, economia, pedagogia, psicologia, sociologia e statistica, così distinti:

un assistente sociale;
un economista;
un pedagogo;
un psicologo;
un sociologo;
un tecnico di statistica applicata;

c) per ciascun centro è attribuito il ruolo di responsabile ad un operatore tecnico, che ha anche la responsabilità dei collegamenti funzionali del servizio a livello orizzontale e verticale;

d) tutte le attività del servizio comunque svolte nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione che predispone anche i relativi piani finanziari. All'assolvimento di tali funzioni di programmazione e coordinamento provvede l'ufficio studi e programmazione di cui all'art. 23, all'uopo utilizzando anche un gruppo di lavoro composto da personale tecnico analogo a quello dei centri di orientamento;

e) nell'organico tecnico di ciascuna struttura provinciale è inserito il personale regionale utilizzato presso i centri di orientamento scolastico e professionale, già appartenente ai disciolti consorzi provinciali per la istruzione tecnica, così come disposto dall'art. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54;

f) è previsto, a richiesta, l'inserimento aggiuntivo nell'organico tecnico dei centri e/o dell'ufficio studi e programmazione degli operatori dell'ENPI ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) tutto il personale tecnico del servizio di orientamento è impegnato a partecipare alle attività di qualificazione e di aggiornamento organizzate dalla Regione;

h) la struttura del servizio è completata assegnando a ciascun centro personale amministrativo ed ausiliario in numero non inferiore a tre unità: un segretario, un addetto di segreteria e un usciere.

La gestione del servizio di orientamento è realizzato dalle province o consorzi di enti locali all'uopo delegati a norma dell'art. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

Il personale in servizio presso i centri d'orientamento alla data di pubblicazione della presente legge e quello di cui al precedente punto *h*), è comandato presso le province o i consorzi di enti locali per il prosieguo dell'attività ai sensi della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Art. 15.

Educazione permanente

La Regione, nel quadro dell'educazione permanente, attribuisce un posto preminente all'area dell'età adulta e, per la programmazione e la gestione dell'attività extrascolastica a ciò finalizzata, si avvale degli enti locali, dei distretti scolastici, delle associazioni culturali, professionali e sociali.

Art. 16.

Strutture e servizi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione utilizza le strutture dei centri di servizi sociali e culturali di cui alla legge regionale n. 76 del 12 dicembre 1979.

Tali centri assumono la denominazione di centri regionali dei servizi educativi e culturali. Il loro numero è determinato in ragione di uno per ogni distretto scolastico. I centri assicurano il servizio di educazione permanente in tutti i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.

I centri avranno sede, di norma, nel comune in cui è ubicato il consiglio scolastico distrettuale.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, ove necessario, inviano alla Regione una pianta planimetrica dei locali da adibire a sede dei centri di cui al secondo comma, nonchè la richiesta di strutture, attrezzature e suppellettili indispensabili per la funzionalità degli stessi.

Entro il predetto termine, i comuni ed i consigli scolastici distrettuali inviano una proposta concernente l'organico degli operatori necessari in ciascun ambito territoriale per l'espletamento dei compiti di cui al successivo art. 17, tenendo conto della popolazione residente, delle strutture socio-educative esistenti, delle condizioni socio-economiche di ciascuna area.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro saranno assunti a carico della Regione con apposita legge di finanziamento, nella quale saranno indicati i limiti organici degli operatori di ciascun centro, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.
Compiti

I centri regionali di servizi educativi e culturali curano iniziative rivolte a:

1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per la programmazione culturale della Regione e degli enti locali e concorrere alla rilevazione delle modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza;

2) collaborare per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;

3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;

4) promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;

5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria già esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia;

6) formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche moderne di alfabetizzazione;

7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi per adulti;

8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attività di educazione permanente e di perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori;

9) realizzare corsi di educazione musicale;

10) raccordare l'orientamento scolastico e professionale alla programmazione regionale ed ai compiti operativi delegati alle province;

11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della evasione dell'obbligo scolastico; dell'emarginazione e dell'indice di utenza dei servizi di assistenza scolastica;

12) favorire l'interscambio educativo e culturale di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

13) estendere alle comunità di base la fruizione dei musei e delle biblioteche di circolo e di istituto in correlazione con i rimanenti beni bibliografici esistenti nell'ambito territoriale;

14) realizzare iniziative di educazione permanente presso presidii sanitari, di difesa e protezione civile e nelle istituzioni educative e rieducative;

15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di folklore locale;

16) realizzare quant'altro già di competenza dello Stato e trasferito alle regioni in materia di educazione degli adulti.

Art. 18.
Edilizia scolastica

La programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di edilizia scolastica, che concernono l'acquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici, il completamento, l'ampliamento e il riattamento di quelli già esistenti, viene svolta dall'assessorato alla pubblica istruzione della Regione.

Art. 19.
Edilizia scolastica - Interventi

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo l'assessorato alla pubblica istruzione, tenendo conto dei piani di intervento elaborati dai comuni, dalle province e loro consorzi, sulla base della programmazione distrettuale considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica sul territorio, formula una proposta di interventi. Tale proposta va articolata con ordine di priorità anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado. L'assessorato alla pubblica istruzione, sentita la competente commissione consiliare, invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale nominato dalla giunta regionale, per la successiva elaborazione dei piani pluriennali e dei programmi annuali di finanziamento, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, ferme restanti le priorità indicate sulla proposta.

Art. 20.
Opere universitarie

In esecuzione della legge 22 dicembre 1979, n. 642, la Regione assicura la continuità dei servizi erogati dalle opere universitarie in favore degli studenti universitari, in base alle disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 1979.

Entro il 31 ottobre 1980 la Regione emanerà norme legislative per l'assunzione diretta delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari e per l'inquadramento del personale delle opere universitarie, in servizio di ruolo o in attesa di sistemazione in ruolo, nell'ambito delle piante organiche approvate, entro il 31 ottobre 1979, dai competenti Ministeri, definendone lo stato giuridico ed economico e la relativa utilizzazione.

Fino alla emanazione delle norme di cui al comma precedente le funzioni delle opere universitarie sono disciplinate secondo le modalità indicate nel successivo art. 29.

Nella previsione degli oneri necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali saranno considerati gli interventi per la realizzazione di strutture e servizi necessari a garantire il diritto allo studio agli studenti frequentanti l'ISEF di Foggia.

Art. 21.
Università ed istituti di ricerca

Per quanto di competenza regionale ed in attesa della riforma universitaria, la Regione favorisce le iniziative, assunte dagli enti locali, tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di strutture di ricerche per adeguare le esigenze delle università pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico professionali nel quadro di sviluppo socio-economico della Regione e nel contesto nazionale ed europeo.

Il consiglio regionale indica i criteri per la localizzazione delle nuove strutture formative, per un decentramento programmato, per la promozione ed il sostegno di strutture di ricerca, nonché i soggetti e le forme per attuarne lo sviluppo.

La giunta regionale, e per essa l'assessorato alla pubblica istruzione, esegue i deliberati del consiglio regionale e cura le azioni di iniziativa, stimolo e gestione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche mediante la utilizzazione di risorse finanziarie di cui sono destinatarie le regioni meridionali per la costituzione di istituti e centri di ricerca.

L'apposito capitolo del bilancio regionale sarà utilizzato, altresì per consentire l'ulteriore intervento della Regione per il funzionamento di strutture a carattere universitario localizzate nel territorio ancorché dipendenti da università di altre regioni.

Art. 22.
Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo

La Regione, per le funzioni di programmazione, ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli della presente legge, si avvale della collaborazione dell'I.R.R.S.A.E. anche al fine di confrontare e di utilizzare i risultati conseguiti nell'area operativa comune.

Art. 23.

Ufficio studi e programmazione

L'ufficio «Programmazione delle attività di formazione», istituito con l'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione di «Ufficio studi e programmazione».

Le funzioni istituzionali di detto ufficio si estendono a tutti i problemi concernenti il diritto allo studio.

In particolare vengono demandati al predetto ufficio:

i compiti di cui all'art. 10 della presente legge, nonché quelli della legge regionale n. 54/78 sulla formazione professionale;

il funzionamento dell'equipe di esperti per l'orientamento di cui all'art. 14;

l'utilizzazione di operatori ed esperti per le tematiche concernenti il diritto allo studio e la formazione professionale.

In attesa della legge sulla strutturazione degli uffici, i settori assistenza scolastica e formazione professionale, vengono unificati assumendo la denominazione di settore della pubblica istruzione.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 24.

Istituti professionali di Stato

In deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli 3, 6 e 8 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore, l'assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli istituti professionali di Stato e dei convitti annessi è assicurata direttamente dalla Regione, sulla base dei piani finanziari elaborata dai consigli degli istituti interessati, tramite i comuni competenti per territorio.

Art. 25.

Personale dei centri di orientamento

Il personale necessario al completamento dell'organico tecnico dei centri di orientamento, di cui al punto *b*) dell'art. 14 e dell'ufficio studi e programmazione di cui all'art. 23 della presente legge è fissato in numero di 26 unità così distribuite per qualifica professionale:

assistenti sociali due unità (uno per il centro di Lecce ed uno per l'ufficio studi e programmazione);

esperti in economia sei unità (due per ciascun centro e per l'ufficio studi e programmazione);

esperti in pedagogia sei unità (uno per ciascun centro e per l'ufficio studi e programmazione);

esperti in psicologia due unità (uno per il centro di Lecce e uno per l'ufficio studi e programmazione);

esperti in sociologia sei unità (uno per ciascun centro e per l'ufficio studi e programmazione);

tecnici di statistica applicata quattro unità (uno per il centro di Bari, uno per il centro di Foggia, uno per il centro di Lecce ed uno per l'ufficio studi e programmazione).

La Regione, stabilisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei concorsi relativi all'assunzione di tale personale, tenendo conto delle norme di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

Educazione permanente

Fino all'emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui all'articolo 16, la Regione realizza le medesime attività di educazione permanente apprestate per l'anno scolastico 1978-79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l'incarico nello stesso anno scolastico 1978-79.

Al personale nominato per tali attività viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi regionali numeri 16 e 17 del 13 marzo 1980.

I relativi oneri fanno carico nella misura di L. 2.400.000.000 al cap. 00302 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei centri sociali di educazione permanente e dei centri di lettura, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22, nonché le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli enti locali e con gli organi collegiali della scuola, secondo le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.

Il personale in servizio presso le attuali strutture alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali secondo le norme fissate dalla legge regionale n. 60/79 e con i benefici previsti dalle leggi regionali n. 16/80 e n. 17/80. Con successiva legge regionale da approvare entro il 31 dicembre 1980 saranno fissate le modalità di inquadramento del suddetto personale.

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il personale in questione continuerà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture (C.S.E.P., centro di lettura, corsi di perfezionamento culturale, corsi di orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

Art. 27.

Gruppi di lavoro

In attesa della legge organica sulla ristrutturazione degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui all'art. 38 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, costituiti con deliberazione della giunta regionale n. 2730 del 18 maggio 1979, continuano ad attendere ai compiti istituzionali.

Art. 28.

Borse di studio

Gli studenti, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il diritto ad una borsa di studio pluriennale di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al compimento del ciclo degli studi alle condizioni previste nel bando di concorso per il quale la borsa di studio fu assegnata.

La Regione provvede direttamente alla liquidazione delle borse di studio di cui al precedente comma mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa.

Art. 29.

Assistenza scolastica per gli studenti universitari

In attesa dell'emanazione delle norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari di cui al secondo comma dell'art. 20, le funzioni delle opere universitarie continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente, sostituendosi la Regione allo Stato per l'erogazione dei fondi necessari ed integrando i consigli di amministrazione delle opere con la persona dell'assessore regionale alla pubblica istruzione o suo delegato.

La Regione provvede alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni di che trattasi mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa cui faranno carico, altresì, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 20.

Art. 30.

Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1979-80

La giunta regionale provvede direttamente nell'ambito delle somme stanziate nel bilancio per l'esercizio 1980 alla erogazione delle somme dovute ai comuni e alle scuole per l'anno scolastico 1979-80.

Eventuali residui di contributi erogati alle scuole per l'anno scolastico 1978-79 e nei precedenti, non impegnati dai consigli di istituto, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole nell'anno scolastico 1979-80 per le medesime finalità per le quali furono assegnati.

Al fine di assicurare la continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio attribuite ai comuni, i piani regionali di intervento per l'anno scolastico 1980-81 vengono elaborati prescindendo dalle procedure di cui agli articoli 4 e 5 ed in graduale attuazione dell'art. 6 della presente legge, per una spesa complessiva non inferiore a quanto già stanziato nell'anno scolastico 1979-80 per le stesse attività.

A tale fine i distretti scolastici e i comuni sono tenuti a far pervenire le richieste entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante gli stanziamenti previsti, a riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione.

Per l'anno scolastico 1979-80 si farà fronte sia con gli appositi stanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'esercizio 1980 e con le seguenti variazioni al bilancio 1980 in termini di competenza e in termini di cassa:

Variazioni in aumento:

Cap. 10102. — Contributi di gestione per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali	+ L.	1.150.000.000
Cap. 10302. — Interventi per gli alunni delle scuole medie di primo grado	+ L.	1.250.000.000
Cap. 10304. — Interventi per gli alunni delle scuole medie di secondo grado	+ L.	1.000.000.000
Cap. 10402. — Contributi per l'attuazione dei servizi di mensa e trasporto	+ L.	1.550.000.000
Cap 10406. — Assistenza educativa alunni handicappati e servizio socio - psico - pedagogico (cambio denominazione)	+ L.	750.000.000
Cap. 10408. — Posti gratuiti in convitti degli Istituti tecnici e convitti nazionali	+ L.	200.000.000
Cap. 10410. — Interventi in favore di studenti lavoratori e/o frequentanti scuole fuori della Regione	+ L.	50.000.000
Cap. 10704. — Interventi in favore di studenti frequentanti istituzioni a carattere universitario nell'ambito della Regione	+ L.	150.000.000
Cap. 10706. — Università ed istituti di ricerca	+ L.	150.000.000
Cap. 10804. — Distretti scolastici	+ L.	110.000.000
Cap. 10806. — Pagamento annualità arretrate borse di studio di cui alla legge regionale n. 10/72	+ L.	40.000.000
Cap. 10808. — Contributi agli Istituti professionali di Stato e convitti annessi	+ L.	1.000.000.000
Cap. 10902. — Residui passivi perenti ai fini amministrativi	+ L.	100.000.000
Cap. 00302. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali legge regionale n. 18/74, ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 23/74, e successive modificazioni	+ L.	2.500.000.000
Totale	L.	10.000.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 16204. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione	+ L.	4.000.000.000
Maggiore entrata — Cap. 10598 (c.n.i.). — Fondi rivenienti dallo Stato per le opere universitarie	+ L.	6.000.000.000
Totale	L.	10.000.000.000

Art. 32.

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 maggio 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. 43.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10 aprile 1980 avente ad oggetto: Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *f)* dell'art. 6 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10 aprile 1980 è così modificata:

« interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale, qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale ».

Art. 2.

L'art 8 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10 aprile 1980 è sostituito dal seguente:

« *Funzioni dei comuni.* — I comuni, tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:

1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;

2) trasporto e facilitazione di viaggio;

3) contributi di gestione per le scuole materne non statali con priorità per le scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza.

Le scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'ente erogatore secondo le modalità fissate dallo stesso.

4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie di primo grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;

5) Contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonchè per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste;

6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;

7) interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche, ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l'attuazione della scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;

8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i convitti nazionali, nonché assegni di alloggi in pensionati;

9) iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;

10) interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionali gravità per i quali si renda necessaria un'adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell'ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola.

Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificità e delle competenze statali in materia;

11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.E. e nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge regionale n. 65 del 23 ottobre 1979;

12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali;

13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al condizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio. I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i comuni possono avvalersi dell'opera dei consigli di circolo e di istituto, anche mediante l'assegnazione dei fondi necessari agli stessi.

Art 3.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 10 aprile 1980 è così modificato:

« Il personale di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità conseguita mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione, purchè in possesso dei requisiti generali per l'accesso al livello di concorso ».

Art. 4.

Dopo l'art. 23 viene aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*. — Tutti gli interventi previsti dalla presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola ».

Art. 5.

L'art. 26 della legge regionale approvata nella seduta del 10 aprile 1980 è sostituito dal seguente:

Educazione permanente. — Fino all'emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui all'art. 16, la Regione realizza le medesime attività di educazione permanente apprestate per l'anno scolastico 1978-79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l'incarico nello stesso anno scolastico 1978-79.

Al personale nominato per tali attività viene riconosciuto il trattamento economico iniziale del quinto livello previsto dalle leggi regionali numero 16 e 17 del 13 marzo 1980.

I relativi oneri fanno carico nella misura di L. 2.400.000.000 al cap. 00302 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei centri sociali di educazione permanente e dei centri di lettura, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art 14 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22, nonchè le strutture scolastiche del territorio, di intesa con gli enti locali e con gli organi collegiali della scuola, secondo le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 10602 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al corrispendente capitolo di bilancio per l'esercizio 1981.

Il personale in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'anno scolastico 1978-79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31 dicembre 1980.

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il personale in questione continuerà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture (C.S.E.P., centri di lettura, corsi di perfezionamento culturale, corsi di orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

In via eccezionale l'amministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all'anno scolastico 1978-79 mediante contratto a termine fino al 31 dicembre 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 maggio 1980

QUARTA

(6492)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802550)